

A.N.A.B.I.C.
Associazione Nazionale Allevatori
Bovini Italiani da Carne

Libro Genealogico Nazionale delle razze
Marchigiana – Chianina – Romagnola – Maremmana – Podolica

Disciplinare
e
Norme Tecniche



Sommario

	Pag.
Disciplinare del Libro Genealogico	
Cap I Organizzazione del libro genealogico	5
Cap II Ammissione degli allevamenti al libro genealogico ed iscrizione dei riproduttori	8
Cap III Identificazione dei bovini appartenenti al libro genealogico	10
Cap IV Schede, moduli e registri del libro genealogico	11
Cap V Qualifiche speciali, mostre e concorsi	12
Cap VI Obblighi degli allevatori, finanziamento del libro genealogico	13
Cap VII Disposizioni generali	14
Norme Tecniche	
Cap I Standards	17
Cap II Controlli Funzionali e marcatura	22
Cap III Requisiti per l'iscrizione al Libro Genealogico	22
Cap IV Banca del DNA	24
Disciplinare per le prove in stazione dei riproduttori	27
Disciplinare del Corpo Esperti	31
Disciplinare delle manifestazioni Ufficiali	35
Asta bestiame iscritto al Libro Genealogico Nazionale	41
Norme applicative per l'accertamento o il disconoscimento di paternità o maternità	43
Norme applicative per il trapianto embrionale e la produzione di ovuli	45

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE DI SVILUPPO ECONOMICO E RURALE
Direzione Generale dello Sviluppo Rurale, delle Infrastrutture e dei Servizi
Ufficio SVIRIS X Produzioni animali

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la legge 15 gennaio 1991 n. 30, relativa a “Disciplina della riproduzione animale” modificata ed integrata dalla legge 3 agosto 1999, n 280, anche in attuazione della direttiva 94/28/CE del Consiglio del 23 giugno 1994;

VISTO in particolare l’art. 3 della sopra citata legge n. 30/91 che prevede che i Libri Genealogici siano istituiti, previa approvazione ministeriale, da associazioni nazionali allevatori di specie o di razza in possesso di personalità giuridica e dei requisiti stabiliti dallo stesso Ministero;

VISTO il D.M. del 26 luglio 1994 con il quale sono stati fissati detti requisiti;

VISTA la nota n. 14 del 4.02.02009 con la quale l’Associazione Nazionale Allevatori Bovini Italiani da Carne, che gestisce il Libro Genealogico delle Razze Bovine Italiane da Carne ha chiesto l’approvazione delle modifiche apportate al disciplinare di libro genealogico ed alle norme tecniche, nonché l’approvazione alle modifiche al disciplinare per le prove dei riproduttori in stazione, al disciplinare del corpo degli esperti ed al disciplinare delle mostre ed esposizioni ufficiali, in conformità a quanto deliberato dalla Commissione Tecnica Centrale nella riunione del 04.12.2008;

CONSIDERATO che il libro genealogico rappresenta lo strumento per il miglioramento genetico della razza al fine di valorizzarne la produzione sia sul piano tecnico che economico;

RITENUTO pertanto di dover accogliere la richiesta formulata dall’Associazione Nazionale Allevatori Bovini Italiani da Carne;

DECRETA:

Articolo 1 – E’ approvato il nuovo testo del disciplinare del libro genealogico delle razze bovine italiane da carne, costituito da 31 articoli, giusto testo allegato al presente decreto (allegato A)

Articolo 2 – E’ approvato il nuovo testo delle norme tecniche del libro genealogico delle razze bovine italiane da carne, costituito da 15 articoli, giusto testo allegato al presente decreto (allegato B)

Articolo 3 – E’ approvato il nuovo testo del disciplinare per le prove di valutazione in stazione dei riproduttori, costituito da 14 articoli, giusto testo allegato al presente decreto (allegato C)

Articolo 4 – E’ approvato il nuovo testo del disciplinare del corpo degli esperti del libro genealogico delle razze bovine italiane da carne, costituito da 9 articoli, giusto testo allegato al presente decreto (allegato D)

Articolo 5 – E’ approvato il nuovo testo del disciplinare delle manifestazioni ufficiali del libro genealogico delle razze bovine italiane da carne, costituito da 18 articoli, giusto testo allegato al presente decreto (allegato E)

Roma li 3 Marzo 2009

Firmato
Il Direttore Generale
(Giuseppe Blasi)

DISCIPLINARE DEL LIBRO GENEALOGICO DELLE RAZZE BOVINE ITALIANE DA CARNE

ART. 1

1. Ai sensi dell'art. 3 della legge 15 gennaio 1991 n. 30 sulla disciplina della riproduzione animale, il libro genealogico delle razze bovine con attitudine alla produzione della carne è gestito e tenuto dall'Associazione Nazionale Allevatori Bovini Italiani da Carne, di seguito denominata ANABIC, associazione giuridicamente riconosciuta ai sensi del D.P.R. n. 1250 del 10 novembre 1966, ed è regolato dal presente disciplinare, in armonia con la normativa dell'Unione Europea.

CAPITOLO I ORGANIZZAZIONE DEL LIBRO GENEALOGICO

ART. 2

1. Il Libro Genealogico, articolato in singole sezioni per ciascuna delle razze Marchigiana, Chianina, Romagnola, Maremmana e Podolica, rappresenta lo strumento per lo sviluppo e l'aggiornamento continuo dell'azione di miglioramento dei bovini italiani da carne ed ha pertanto lo scopo di indirizzare, sul piano tecnico, l'attività selettiva in seno alle razze, promuovendone nel contempo la valorizzazione economica.

2. Le attività del Libro Genealogico sono svolte secondo le Norme di cui ai successivi articoli, sotto la vigilanza del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali.

ART. 3

1. Allo svolgimento dell'attività del Libro Genealogico l'ANABIC provvede con:

- a. la Commissione Tecnica Centrale (CTC);**
- b. l'Ufficio Centrale (UC);**
- c. gli Uffici Periferici (UP);**
- d. il Corpo degli Esperti (CE);**

ART.4

1. La CTC studia e determina i criteri e gli indirizzi per la selezione ai fini del miglioramento di ciascuna razza, stabilisce le metodologie per l'azione di selezione, propone modifiche al presente Disciplinare e provvede a quant'altro necessario ai fini suddetti, in seguito a disposizioni di legge.

2. Della CTC fanno parte:

- n°2 Funzionari tecnici del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, di cui uno incaricato di vigilare con carattere di continuità sugli adempimenti previsti dal presente Disciplinare dallo stesso nominati;

- n°5 Funzionari tecnici rappresentanti di cinque regioni: uno per ciascuna razza, della regione con la più elevata consistenza di fattrici (della razza) iscritte al Libro Genealogico Nazionale. La nomina di tali funzionari viene fatta dai rispettivi Assessorati Regionali all'Agricoltura;
- n°5 Rappresentanti degli allevatori nominati dall'Associazione Nazionale, uno in rappresentanza di ogni singola razza;
- Il Coordinatore del Corpo degli Esperti di cui al successivo Art. 7;
- n°1 Rappresentante esperto in zootecnia dell'Istituto Sperimentale della Zootecnia nominato dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali;
- n°2 Esperti in zootecnia a livello universitario, nominati dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali su proposta dell'Associazione Nazionale;
- n°1 Rappresentante del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali dallo stesso delegato;
- n°1 Rappresentante nominato dall'Associazione Italiana Allevatori per l'attività dei controlli funzionali;
- Il Presidente dell'ANABIC o suo delegato;
- Il Direttore dell'ANABIC che assume anche le funzioni di Segretario. In sua assenza le funzioni di Segretario sono svolte da persona nominata dal Presidente della CTC.

3. La CTC elegge, nel proprio ambito, il Presidente ed un Vice-Presidente.

4. I componenti della CTC restano in carica per un triennio e possono essere confermati. Il presidente potrà essere rieletto per una volta di seguito.

5. Alle riunioni della Commissione possono essere invitati a partecipare, a titolo consultivo, esperti di particolare competenza, scelti dal Presidente in relazione agli argomenti all'ordine del giorno.

6. La convocazione della Commissione è fatta almeno 15 giorni prima del giorno fissato per la riunione.

7. Le riunioni della Commissione sono valide con la presenza di almeno la metà dei suoi componenti.

8. In assenza del Presidente assume la presidenza il Vice-Presidente.

9. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità dei voti prevale quello del Presidente.

10. Di ogni adunanza è redatto apposito verbale che verrà firmato dal Presidente e dal Segretario.

11. La convocazione della prima seduta della Commissione neoinominata è fatta dal Presidente dell'Associazione Nazionale.

ART. 5

1. L'UC provvede:

- a. al coordinamento e controllo del lavoro degli UP anche con ispezioni ad allevamenti, in modo da assicurare uniformità e tempestività di esecuzione di quanto stabilito nel presente Disciplinare e nelle relative Norme Tecniche;
- b. all'espletamento dei compiti relativi al funzionamento del Libro Genealogico compresa l'elaborazione e la stampa dei documenti;
- c. ad effettuare la valutazione genetica dei riproduttori secondo le norme prescritte;
- d. all'elaborazione e pubblicazione dei dati rilevati dal Centro Genetico;

- e. all'elaborazione e pubblicazione dei dati rilevati dagli UP;
 - f. alla diffusione di altri documenti e pubblicazioni inerenti il Libro Genealogico.
2. Responsabile dell'applicazione dei Disciplinari, delle Norme Tecniche nonché delle delibere della CTC del Libro Genealogico è il Direttore dell'ANABIC.

ART. 6

1. Gli UP provvedono:
- a. ad espletare, sul piano provinciale, interprovinciale o regionale, le attività del Libro Genealogico previste dal presente Disciplinare;
 - b. a compilare, tenere ed aggiornare i moduli e gli schedari di cui al successivo articolo 18;
 - c. a rilasciare i documenti ufficiali del Libro Genealogico secondo le norme previste dal Disciplinare.
2. All'organizzazione e al funzionamento degli UP del Libro Genealogico provvedono le Associazioni Provinciali, Interprovinciali o Regionali Allevatori giuridicamente riconosciute ed aderenti all'ANABIC.
3. L'Associazione Nazionale potrà provvedere direttamente, in via temporanea, all'espletamento delle sopra elencate attività nelle province nelle quali non si verificano le condizioni di cui al precedente comma.
4. L'Associazione Nazionale potrà unificare presso un solo ufficio le attività di due o più UP del Libro Genealogico qualora in una o più province le condizioni dell'allevamento e l'espletamento organizzativo funzionale lo richiedano.
5. La tenuta del Libro Genealogico negli UP è sottoposta, a norma dell'articolo 77 del D.P.R. 24 luglio 1977 n° 616, alla vigilanza degli Assessorati Regionali dell'Agricoltura, svolta secondo le direttive impartite dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali a norma dell'articolo 4 del citato D.P.R. e successive modifiche ed integrazioni.
6. Il responsabile dell'applicazione del Disciplinare del Libro Genealogico Nazionale, delle Norme Tecniche e delle delibere della CTC è il Direttore dell'Associazione Allevatori competente per territorio o di chi ne fa le veci, previo incarico da parte dell'Associazione Nazionale di Razza.

ART. 7

1. Il CE è retto da un apposito Disciplinare predisposto dalla CTC del Libro Genealogico ed approvato dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali che ne stabilisce gli adempimenti.
2. **Il CE è formato da :**
- **Esperti Nazionali.**
 - **Esperti Collaboratori;**
3. Gli Esperti Nazionali hanno il compito della valutazione morfologica dei soggetti da iscrivere al Libro Genealogico, nonché di quelle dei bovini presenti nelle Mostre e nei Concorsi ufficialmente riconosciuti dal Libro Genealogico.
4. In situazione di necessità, su specifico incarico dell'ANABIC possono essere a ciò delegati gli Esperti Collaboratori che potranno anche svolgere funzioni di segretario di ring.
5. Nell'ambito degli Esperti Nazionali viene nominato dall'UC un "Esperto Coordinatore".

6. L'elenco degli Esperti autorizzati verrà pubblicato annualmente dall'ANABIC.

CAPITOLO II AMMISSIONE DEGLI ALLEVAMENTI AL LIBRO GENEALOGICO ED ISCRIZIONE DEI RIPRODUTTORI

ART. 8

1. L'adesione al Libro Genealogico è volontaria; l'allevatore che vi intende aderire, deve presentare domanda all'UP competente per territorio, dichiarando di accettare il presente Disciplinare e le successive modifiche apportate dagli Organi Competenti. Copia di tale domanda deve essere tempestivamente trasmessa all'Associazione Nazionale.
2. Possono essere ammessi al Libro Genealogico gli allevamenti per i soli soggetti che si trovino nelle seguenti condizioni:
 - a. già iscritti al Libro Genealogico Nazionale oppure con femmine non iscritte al Libro Genealogico ma in possesso dei caratteri di razza;
 - b. sottoposti ai controlli sanitari previsti dalla legislazione vigente;
 - c. sottoposti in forma regolare e continuativa al controllo ufficiale della produzione secondo le norme del Disciplinare relativo allo svolgimento dei controlli funzionali effettuati dall'Associazione Italiana Allevatori (D.M. 28.08.1984 e successive modifiche ed integrazioni).
3. L'ammissione è deliberata dall'UP previa verifica della esistenza delle condizioni di ammissibilità e dopo il giudizio d'idoneità formulato da un Esperto di Razza relativamente alle femmine candidate all'iscrizione.
4. L'allevatore che non ritenga accettabile la mancata ammissione del proprio allevamento al Libro Genealogico può ricorrere all'UC il quale si riserva la facoltà di accogliere il ricorso.
5. I Centri di inseminazione artificiale e le stazioni di monta pubblica, in quanto detentori di riproduttori iscritti al Libro Genealogico, sono considerati a tutti gli effetti allevamenti del Libro Genealogico e pertanto sono tenuti al rispetto ed alla osservanza di quanto previsto dal presente disciplinare.

ART. 9

1. Il Libro Genealogico in ottemperanza alla Decisione della Commissione CEE del 19.07.84 (84/419/CEE) è articolato in singole Sezioni per le Razze Chianina, Marchigiana, Romagnola, Maremmana, Podolica e comprende:
 - a. Registro Genealogico del Giovane Bestiame (RGGB);**
 - b. Registro Genealogico Tori (RGT);**
 - c. Registro Genealogico Vacche (RGV);**
 - d. Registro Genealogico Supplementare Vacche (RGSV).**

ART. 10

REGISTRO GENEALOGICO DEL GIOVANE BESTIAME

1. Al Registro Genealogico del Giovane Bestiame sono iscritti alla nascita i vitelli maschi e femmine con padre e madre iscritti ad uno dei registri del Libro Genealogico, esenti da malformazioni congenite ed in possesso dei requisiti riportati nelle apposite Norme Tecniche.
2. Il registro Genealogico del Giovane Bestiame è articolato in due sezioni A –B.
3. L'iscrizione dei vitelli al Registro Genealogico del Giovane Bestiame è regolata dalle Norme Tecniche.
4. L'iscrizione al Registro Genealogico del Giovane Bestiame viene effettuata in base alle informazioni che l'allevatore interessato deve fornire all'UP del Libro Genealogico. L'UC e l'UP si riservano la facoltà di richiedere, ogni volta che lo ritengano opportuno, la prova di accertamento della paternità e/o della maternità.
5. L'allevatore ha l'obbligo di sottoporre al controllo dell'UP tutti i vitelli nati nel proprio allevamento prima della loro uscita.
6. L'iscrizione al Registro del Giovane Bestiame è prevista entro il 6° mese di età del vitello. A tal fine l'Ufficio Centrale adotterà, di concerto con gli UP, i provvedimenti necessari affinché l'iscrizione sia compiuta nei tempi previsti e potrà, in caso contrario e dopo le opportune verifiche, procedere direttamente all'iscrizione.
7. L'iscrizione al Registro Genealogico del Giovane Bestiame dei soggetti nati da trasferimento embrionale è consentita quando il trasferimento sia stato effettuato secondo i requisiti previsti dal Disciplinare e dalle relative Norme Tecniche.
8. La nascita dei soggetti deve trovare rispondenza nei documenti in possesso dell'UP nonché nei Registri di stalla e nella dichiarazione del gruppo di monta, ove adottato per gli allevamenti allo stato brado o semibrado.
9. Al Registro Genealogico del Giovane Bestiame sono iscritti anche i vitelli gemelli. L'origine gemellare ed il sesso dell'altro/i gemello/i dovranno figurare sui documenti genealogici.

ART. 11

REGISTRO GENEALOGICO TORI

1. In questo Registro vengono iscritti i riproduttori maschi provenienti dal Registro Genealogico del Giovane Bestiame, con almeno due generazioni di ascendenti note ed in possesso dei requisiti riportati nelle Norme Tecniche.
2. Il Registro Genealogico Tori è articolato in:
sez. A - tori abilitati alla Inseminazione Artificiale.
sez. B - tori abilitati alla Monta Naturale.

ART. 12

REGISTRO GENEALOGICO VACCHE

1. Nel Registro Genealogico Vacche sono ammesse le vacche provenienti dal Registro Genealogico del Giovane Bestiame, con almeno due generazioni di ascendenti note ed in possesso dei requisiti riportati nelle Norme Tecniche.

ART. 13

REGISTRO GENEALOGICO SUPPLEMENTARE VACCHE

1. Nel Registro Genealogico Supplementare Vacche sono ammesse le vacche provenienti dal Registro Genealogico Giovane Bestiame con padre iscritto al Registro Genealogico Tori e madre iscritta al Registro Genealogico Supplementare Vacche o bovine di ascendenza parzialmente o completamente sconosciuta, con i prescritti caratteri di razza, esenti da malformazioni congenite, in possesso dei requisiti riportati nelle norme tecniche.

ART. 14

1. Le visite per l'iscrizione dei tori e delle vacche al Libro Genealogico sono indette, di norma, una volta all'anno presso i singoli allevamenti, secondo calendari concordati tra l'Associazione Nazionale di Razza e gli UP. Dei giorni e delle località di valutazione deve essere data tempestiva notizia agli allevamenti interessati.

2. Possono essere effettuate anche valutazioni straordinarie di iscrizione o ripunteggio; queste ultime su richiesta dell'allevatore all'UP di appartenenza o direttamente all'Esperto di Razza in occasione delle valutazioni ordinarie di cui al primo capoverso.

ART. 15

1. Negli allevamenti aderenti al Libro Genealogico debbono essere impiegati solamente tori in possesso dei requisiti previsti dalle normative vigenti.

2. I tori da adibire alla inseminazione artificiale devono essere testati ed abilitati in prove ufficiali presso i Centri Genetici dell'ANABIC secondo quanto stabilito dalle Norme Tecniche.

3. Il risultato della prova genetica deve essere riportato sui documenti ufficiali del Libro Genealogico e sul Certificato Genealogico del soggetto, secondo le indicazioni dell'UC del Libro Genealogico.

4. Saranno radiati dal Libro Genealogico i tori riproduttori che, a giudizio dell'UC, risultino negativi alla valutazione genetica o che trasmettano tare, gravi vizi o altri caratteri negativi ai fini della selezione. Il seme di questi tori non potrà essere più utilizzato.

CAPITOLO III IDENTIFICAZIONE DEI BOVINI APPARTENENTI AL LIBRO GENEALOGICO

ART. 16

1. L'identificazione dei soggetti iscritti è fatta seguendo la normativa recata dal D.P.R. n. 317/96 sulla identificazione degli animali e successive integrazioni, modificazioni e relative disposizioni applicative.

2. Nei soggetti allo stato brado, qualora le disposizioni di legge lo ammettano, è inoltre

possibile l'utilizzo di una identificazione mediante marchio cutaneo indelebile, unico all'interno dell'azienda composto da un massimo di 5 caratteri alfanumerici.

3. I nomi di tutti i vitelli nati nello stesso anno avranno la stessa lettera iniziale che cambierà ogni anno in base all'ordine delle lettere dell'alfabeto italiano (esclusa la lettera h).

ART . 17

1. Nel caso che un animale perda, in un qualsiasi momento della sua vita la marca auricolare, questa, dopo gli opportuni accertamenti, è sostituita con altro contrassegno riportante il numero originario.

CAPITOLO IV SCHEDE, MODULI E REGISTRI DEL LIBRO GENEALOGICO

ART. 18

1. Per il funzionamento del Libro Genealogico è costituita un'unica banca dati contenente tutte le informazioni riguardanti ciascun allevamento ed ogni singolo animale di interesse per il miglioramento genetico.

2. Alla banca dati affluiscono i dati e le informazioni rilevate dagli UP del Libro Genealogico e dagli Esperti di Razza mediante:

a) MOD. 1 Registro delle Nascite;
b) MOD. 3 Scheda di valutazione morfologica, redatta dagli Esperti. Essa costituisce anche attestazione di iscrizione al libro genealogico;

c) Altri moduli o procedure informatiche ammessi dall'UC del Libro Genealogico.

3. Le informazioni contenute nella banca dati consentono:

a) La gestione informatica ed il mantenimento dell'Albo degli allevatori e dei registri del Libro Genealogico (Registro Genealogico Giovane Bestiame, Registro Genealogico Tori, Registro Genealogico Vacche, Registro Genealogico Supplementare Vacche)

b) Il rilascio dei certificati ufficiali:

- MOD. 4 Certificato Genealogico;
- MOD. 5 Certificato Genealogico Internazionale per l'esportazione, rilasciato dall'Ufficio Centrale;
- MOD. 6 Certificato di parentela, rilasciato dall'Ufficio Centrale del Libro Genealogico;
- MOD. 7 Certificato di Origine
- MOD. 8 Attestato di Appartenenza al Libro Genealogico

c) Il rilascio dei moduli di servizio nei modi e nei formati stabiliti dall'UC del Libro Genealogico di concerto con gli UP.

4. L'Ufficio Centrale del Libro genealogico può rendere pubblicamente consultabili e diffondere anche per via telematica, i dati anagrafici e produttivi degli animali sottoposti a controllo e le informazioni anagrafiche relative alle aziende iscritte.

ART. 19

1. Il Certificato Genealogico (Mod. 4) può essere emesso solo per i soggetti iscritti ai seguenti registri del Libro Genealogico:

- Registro Tori
- Registro Vacche

2. Per i soggetti iscritti al Registro del Giovane Bestiame e per le vacche iscritte al Registro Supplementare Vacche verrà emesso il Certificato di Origine (Mod. 7).

3. Per i soggetti non destinati alla riproduzione potrà essere emesso, ai fini della valorizzazione commerciale, l'Attestato di Appartenenza al Libro Genealogico.

4. Il Certificato di Origine viene emesso dall'UC e rilasciato dagli UP, a richiesta del proprietario dell'allevamento nel quale è nato il soggetto o, nel caso di vacche di ascendenza sconosciuta, dell'allevatore di prima iscrizione.

5. Il Certificato Genealogico viene emesso dall'UC e rilasciato dagli UP, a richiesta del proprietario dell'allevamento presso cui è nato il soggetto o del possessore del Certificato di Origine.

6. Per lo stesso animale è rilasciato un unico Certificato Genealogico ed un unico Certificato di Origine.

Ogni passaggio di proprietà dovrà essere annotato negli appositi spazi del Certificato dall'UP del Libro Genealogico.

7. Il Certificato Genealogico ed il Certificato di Origine dovranno portare impresso un bollo a secco (di cui l'Associazione Nazionale Allevatori Bovini Italiani da Carne, ai sensi ed agli effetti del Brevetto per Marchio d'Impresa n. 22514/C/69 depositato il 29 maggio 1969 alle ore 10, detiene il brevetto) atto a garantire l'origine dei soggetti iscritti al Libro Genealogico Nazionale.

8. I Certificati Genealogici di bovini esportati ed i certificati che accompagnano l'esportazione o la commercializzazione di seme, ovuli ed embrioni sono rilasciati dall'UC del Libro Genealogico.

9. In caso di smarrimento, debitamente denunciato dall'interessato, potrà rilasciarsi un secondo Certificato, sul quale, peraltro, deve essere stampigliata in modo evidente la parola "Duplicato".

ART. 20

1. Entro il primo semestre di ogni anno l'UC del Libro Genealogico provvederà alla pubblicazione dei seguenti cataloghi ufficiali:

- a. Catalogo dei tori abilitati alla Inseminazione Artificiale nel quale saranno elencati i tori ammessi, alla data di pubblicazione.
- b. Catalogo dei tori iscritti al Registro Genealogico Tori.
- c. Catalogo delle vacche indicizzate secondo le modalità stabilite dalla CTC.

CAPITOLO V QUALIFICHE SPECIALI, MOSTRE E CONCORSI

ART. 21

1. Qualifiche speciali possono essere attribuite ai tori e alle vacche di particolare pregio,

secondo norme emanate dall'UC, su conforme parere della CTC ed approvate dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali.

ART. 22

1. Le Mostre, i Concorsi e le altre eventuali Manifestazioni Ufficiali riguardanti i bovini appartenenti al Libro Genealogico dovranno essere organizzate secondo l'apposito Disciplinare predisposto dall'UC su conforme parere della CTC ed approvato dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali.

CAPITOLO VI OBBLIGHI DEGLI ALLEVATORI FINANZIAMENTO DEL LIBRO GENEALOGICO

ART. 23

1. L'allevatore che ha ottenuto l'ammissione del proprio allevamento al Libro Genealogico si impegna:

- a. ad osservare il presente Disciplinare, le Norme Tecniche e le disposizioni impartite dall'UC del Libro Genealogico;
- b. a concorrere al finanziamento delle attività del Libro Genealogico con le quote stabilite dalla competente Associazione Provinciale, Interprovinciale o Regionale Allevatori;
- c. a sottoporre tutti i bovini del proprio allevamento al controllo della produzione per tutta la durata della loro carriera, secondo le norme stabilite dal Disciplinare relativo allo svolgimento dei controlli funzionali effettuati dall'Associazione Italiana Allevatori (D.M. 28/08/84 e successive modifiche ed integrazioni);
- d. ad ottemperare all'osservanza delle disposizioni concernenti avvisi, denunce, tenuta dei bollettari e Registri, partecipazione a Mostre e ad altre Manifestazioni del Libro Genealogico;
- e. a fornire, quando richiesto dai competenti organi del Libro Genealogico, chiarimenti e notizie riguardanti il proprio allevamento;
- f. a destinare una parte delle vacche e giovenche alla inseminazione con i tori approvati in prova genetica, in relazione alle esigenze definite dalla CTC;
- g. a destinare parte delle vacche e giovenche per accoppiamenti programmati al fine di ottenere vitelli di particolare pregio, che dovranno essere messi a disposizione dell'Associazione Nazionale per l'effettuazione di prove genetiche secondo le delibere della CTC;
- h. a rendere disponibili i soggetti di particolare valore genetico, per i programmi di miglioramento delle Razze, secondo le modalità, i criteri e le indicazioni fissate dalla CTC;
- i. a sottoporre tutti i bovini ai controlli sanitari previsti dalle Leggi vigenti, a segnalare tempestivamente all'UP competente il venire meno delle condizioni sanitarie previste. Ciò sarà motivo di sospensione dei controlli in stalla sino al ripristino delle condizioni suddette;
- l. consentire all'ANABIC l'utilizzo dei campioni di materiale biologico prelevati da soggetti aderenti al Libro Genealogico ai fini di ricerca, indagine e certificazione;

ART. 24

1. L'infrazione, da parte dell'Allevatore interessato, di una o più Norme del presente Disciplinare, comporta, a seconda dei casi, i provvedimenti seguenti:
 - a. radiazione dal Libro Genealogico dei soggetti, quando sia stata accertata, nei loro confronti, una errata attribuzione di identificazione;
 - b. ammonimento;
 - c. sospensione temporanea del proprio allevamento dal Libro;
 - d. radiazione del proprio allevamento dal Libro;
 - e. denuncia all'Autorità Giudiziaria nel caso di comprovata frode;
 - f. altri eventuali provvedimenti decisi dall'UC.
2. I provvedimenti di cui ai paragrafi precedenti sono adottati dall'UC su proposta o sentito il parere dell'UP competente per territorio.
3. Per i capi di cui ai punti c., d. ed f. è ammesso ricorso da parte dell'allevatore alla CTC.

ART. 25

1. Al finanziamento del Libro Genealogico si provvede:
In sede Centrale con:
 - a. quote contributive versate dalle Associazioni Provinciali, Interprovinciali o Regionali Allevatori;
 - b. proventi derivanti dalla distribuzione alle Associazioni Allevatori dei marchi depositati a cura dell'Associazione Nazionale;
 - c. proventi derivanti dalla distribuzione alle Associazioni Allevatori dei moduli per Certificati Genealogici e per altri Documenti Ufficiali;
 - d. contributi Statali, Regionali e Comunitari, o altri eventuali proventi in applicazione delle Leggi ordinarie e straordinarie;
 - e. eventuali altri proventi.In sede Periferica con:
 - a. quote contributive versate dagli allevatori direttamente alle Associazioni Allevatori per ammissione degli allevamenti al Libro Genealogico, per iscrizione dei singoli soggetti, per il rilascio di Certificati Genealogici e di altri documenti;
 - b. contributi Statali, Regionali, di Enti locali e Comunitari in applicazione delle Leggi ordinarie e straordinarie;
 - c. altri eventuali proventi.

CAPITOLO VII DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 26

1. Registri, Certificati, moduli e atti in genere del Libro Genealogico, contraddistinti dal marchio depositato dall'ANABIC, hanno valore ufficiale.
2. Chiunque sottragga, alteri, contraffaccia i documenti ed i contrassegni depositati o che ne faccia uso indebito è perseguito a norma di legge.

ART. 27

1. Le modifiche al presente Disciplinare d'iniziativa del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali o proposte dall'ANABIC su conforme parere della CTC, entrano in vigore dalla data del relativo Decreto di approvazione.

ART. 28

1. Le Norme Tecniche, sono deliberate dalla CTC ed approvate dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali. Esse costituiscono parte integrante del presente Disciplinare.

2. Le modifiche di iniziativa del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali entrano in vigore dalla data del relativo Decreto di approvazione, quelle proposte dall'ANABIC previo conforme parere della CTC, devono essere trasmesse al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali entro 60 giorni dalla data della delibera della CTC. Le modifiche entrano in vigore dalla data del relativo Decreto di approvazione o comunque entro 90 giorni dalla data di trasmissione delle stesse al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, nel caso non ci sia stato parere contrario di quest'ultimo.

ART. 29

1. Per i bovini iscritti al Libro Genealogico, le norme per lo svolgimento dei controlli funzionali sono contenute nel Disciplinare approvato con D.M. 28/8/84 e successive modifiche ed integrazioni, e sarà applicato dall'Associazione Italiana Allevatori in accordo con l'UC del Libro Genealogico Nazionale.

ART. 30

1. Alla valutazione genetica dei riproduttori provvede l'ANABIC, secondo le modalità previste dall'apposito disciplinare, approvate dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali.

ART. 31

1. Entrano a far parte del Libro Genealogico tutti gli allevamenti ed i riproduttori, maschi e femmine, iscritti nei Registri Genealogici preesistenti.

NORME TECNICHE

CAPITOLO I STANDARDS

Finalità della selezione nelle razze Chianina, Marchigiana, Romagnola

La selezione dei bovini delle razze Chianina, Marchigiana, Romagnola ha lo scopo di produrre soggetti con spiccata attitudine alla produzione della carne (notevole velocità di accrescimento, precocità e resa alla macellazione) con ottime caratteristiche bromatologiche ed organolettiche, salvaguardando la capacità di adattamento a sistemi di allevamento pascolativo e la buona attitudine materna con particolare riguardo alla produzione latte.

ART. 1 RAZZA CHIANINA

1. Conformazione e tipo

Tipo da carne caratterizzato da gigantismo somatico, grande lunghezza del tronco, scheletro leggero. Nevriale, vivace, adattabile ad ambienti vari e modeste condizioni alimentari.

2. Caratteri morfologici

Mantello - bianco porcellana. Si possono riscontrare gradazioni grigie diffuse nelle parti anteriori del corpo.

Pigmentazione - devono presentare pigmentazione nera le seguenti parti: ciglia e margine libero delle palpebre, mucose orali, regione perivulvare e perianale, nappa della coda, fondo dello scroto, fiocco del pisciolare, musello, unghie e punta delle corna.

La persistenza di peli rossi limitatamente alla regione del sincipite, la coda grigia e la depigmentazione parziale delle mucose orali, sono tollerate in soggetti in possesso di elevati requisiti morfo-funzionali.

Cute - pigmentata, sottile, facilmente sollevabile.

Testa - leggera, distinta, espressiva con profilo fronsale rettilineo, musello ampio, occhi a fior di testa e vivaci. Corna corte, piuttosto sottili a sezione ellittica, dirette lateralmente ed in avanti. E' consentita la decornificazione.

Collo - corto, muscoloso con gibbosità alquanto pronunciata nei tori; muscoloso nelle femmine; giogaia leggera.

Spalle - larghe, muscolose, ben aderenti al tronco, parallele al piano saggittale mediano e giustamente angolate.

Garrese - largo e muscoloso.

Dorso - largo e muscoloso.

Lombi - muscolosi; spessi, larghi, lunghi; linea dorso-lombare rettilinea.

Petto - largo e muscoloso

Torace - ampio e profondo. Di altezza almeno uguale alla distanza sterno-suolo con costato ben arcuato

Ventre - ampio e sostenuto.

Fianchi - pieni, ben raccordati con le regioni contigue.

Groppa - molto muscolosa, sviluppata in lunghezza e larghezza; orizzontale o con lieve inclinazione antero-posteriore. Spina sacrale poco rilevata. Coda sottile con attacco regolare.

Coscia - spessa, discesa e convessa, di accentuato sviluppo muscolare.

Natica - marcatamente convessa e discesa.

Arti anteriori - appiombi corretti, braccio ed avambraccio muscolosi. Stinco solido e leggero.

Arti posteriori - appiombi corretti, gamba muscolosa, garretto asciutto e forte, stinco solido e leggero.

Piedi - forti, ben serrati, con talloni alti.

Mammella - sviluppata, vascolarizzata, a base larga. Quarti regolari. Spugnosa al tatto. Capezzoli ben diretti e di giuste dimensioni per l'allattamento.

Testicoli - proporzionati, sviluppati, e discesi nello scroto.

ART. 2 RAZZA MARCHIGIANA

1. Conformazione e tipo

Tipo da carne caratterizzato da notevole sviluppo somatico, muscolare e del treno posteriore, tronco lungo e tendenzialmente cilindrico. Particolarmente precoce. Adattabile ad ambienti anche difficili.

2. Caratteri morfologici

Mantello - bianco. Si possono riscontrare gradazioni grigie diffuse nelle parti anteriori del corpo.

Pigmentazione - nera con intensità varia della cute, mucose orali ed aperture naturali.

La persistenza di peli rossi limitatamente alla regione del sincipite, la coda grigia e la depigmentazione parziale delle mucose orali, sono tollerate in soggetti in possesso di elevati requisiti morfo-funzionali.

Cute - sottile e facilmente sollevabile, morbida al tatto.

Testa - leggera, a profilo rettilineo. Le corna sono brevi ed a sezione ellittica, dirette lateralmente ed in alto. E' consentita la decornificazione

Collo - corto e muscoloso. Massiccio e gibboso nei maschi. Giogaia leggera.

Spalle - larghe, muscolose, ben aderenti al tronco, parallele al piano saggitale mediano e giustamente angolate.

Garrese - largo e muscoloso.

Dorso - muscoloso, molto sviluppato in lunghezza ed in larghezza.

Lombi - muscolosi, spessi, larghi, lunghi, linea dorso-lombare rettilinea.

Petto - largo e muscoloso.

Torace - ampio e profondo; di altezza superiore alla distanza sterno/suolo, con costato ben arcuato

Ventre - ampio e sostenuto.

Fianchi - pieni, ben raccordati con le regioni contigue.

Groppa - molto muscolosa, sviluppata in lunghezza e larghezza, orizzontale o con lieve inclinazione antero posteriore; spina sacrale poco rilevata. Coda fine con attacco corretto.

Coscia - ampia e spessa; convessa, discesa, di accentuato sviluppo muscolare.

Natica - discesa e con profilo convesso molto evidente.

Arti anteriori - appiombi corretti, braccio ed avambraccio muscolosi. Stinco solido e leggero.

Arti posteriori - appiombi corretti , gamba molto muscolosa, garretto asciutto e forte, stinco solido e leggero. Assenza di tare.

Piedi - forti, ben serrati, con talloni alti.

Mammella - sviluppata, vascolarizzata, a base larga. Quarti regolari. Spugnosa al tatto. Capezzoli ben diretti e di giuste dimensioni per l'allattamento.

Testicoli - proporzionati, sviluppati, e discesi nello scroto.

ART. 3 RAZZA ROMAGNOLA

1. Conformazione e tipo

Tipo da carne di notevole sviluppo somatico, di conformazione armonica con evidenza del posteriore e dei diametri trasversi. Vivace, nevrile e docile.

2. Caratteri morfologici

Mantello - di colore bianco con sfumature grigie, soprattutto alle occhiaie, al collo, alle cosce, alle orecchie.

Pigmentazione - devono presentare la pigmentazione nera le seguenti parti: cavità orale, zona perivulvare e perianale, fiocco della coda e del pisciolare, musello, unghielli, punta delle corna e fondo dello scroto.

La persistenza di peli rossi limitatamente alla regione del sincipite, la coda grigia e la depigmentazione parziale delle mucose orali, sono tollerate in soggetti in possesso di elevati requisiti morfo-funzionali.

Cute - sottile, elastica, facilmente sollevabile.

Testa - Distinta, espressiva e leggera , non eccessivamente corta, a profilo rettilineo con fronte piana, musello largo. Corna leggere, non eccessivamente lunghe, a forma di lira e a sezione rotonda.

E' consentita la decornificazione

Collo - corto, muscoloso con gibbosità alquanto pronunciata nei tori; muscoloso nelle femmine; giogaia leggera.

Spalle - larghe, muscolose, ben aderenti al tronco, parallele al piano saggitale mediano e giustamente angolate.

Garrese - Largo e muscoloso.

Dorso - diritto, lungo, largo e muscoloso.

Lombi - spessi, diritti, lunghi, larghi e muscolosi. Linea dorso-lombare rettilinea.

Petto - largo e muscoloso.

Torace - ampio e profondo, con costato arcuato, coperto da masse muscolari.

Ventre - ampio e sostenuto.

Fianchi - pieni, ben raccordati con le regioni contigue.

Groppa - lunga, larga, coperta di grandi masse muscolari, orizzontale o con lieve inclinazione antero-posteriore, spina sacrale non rilevata; coda sottile con attacco regolare, discendente fino al garretto.

Coscia - profonda, larga, muscolosa, convessa, discesa.

Natica - spessa, muscolosa, discesa, marcatamente convessa.

Arti anteriori - appiombi corretti, braccio ed avambraccio muscolosi. Stinco solido e leggero.

Arti posteriori - appiombi corretti , gamba molto muscolosa, garretto asciutto e forte, stinco solido e leggero.

Piedi - forti, ben serrati, con talloni alti.

Mammella - sviluppata ed a base larga, spugnosa al tatto, vascolarizzata. Quarti regolari, armonicamente sviluppati e simmetrici. Capezzoli ben diretti e di giuste dimensioni per l'allattamento.

Testicoli - proporzionati, sviluppati, e discesi nello scroto.

Finalità della selezione delle Razze Maremmana e Podolica

La selezione delle razze Maremmana e Podolica ha lo scopo di produrre soggetti con spiccata attitudine ad essere allevati allo stato brado o semibrado, specialmente in ambienti difficili caratterizzati da risorse foraggere scadenti o discontinue, producendo carne di buone caratteristiche qualitative. Ottima l'attitudine materna ed elevata la longevità.

ART. 4 RAZZA MAREMMANA

1. Conformazione e tipo

Bovino caratterizzato da elevata rusticità, solidità, robustezza scheletrica e tonicità muscolare.

2. Caratteri morfologici

Mantello - di colore grigio con tendenza al grigio scuro nei maschi; più chiaro nelle femmine.

Pigmentazione - nera nelle seguenti parti: musello, fondo dello scroto, nappa della coda, unghioni.

La persistenza di peli rossi limitatamente alla regione del sincipite, la coda grigia e la depigmentazione parziale delle mucose orali, sono tollerate in soggetti in possesso di elevati requisiti morfo-funzionali.

Cute - elastica, di colore nero.

Testa - leggera, corna lunghe e sottili a forma di mezzaluna nei maschi e lira nelle femmine.

Collo - nel toro, corto e muscoloso, nella vacca più lungo e leggero; giogaia sviluppata.

Spalle - lunghe e muscolose, aderenti al tronco e parallele al piano sagittale mediano.

Garrese - muscoloso, particolarmente nel toro.

Dorso - lungo e largo.

Lombi - lunghi, larghi. La linea dorso-lombare deve presentarsi piana e tendente all'orizzontale.

Petto - ampio, profondo e muscoloso.

Torace - ampio e profondo con costato ben arcuato.

Ventre - ampio e sostenuto.

Fianchi - pieni, ben raccordati con le regioni contigue.

Groppa - larga, lunga e muscolosa; orizzontale o con lieve inclinazione antero-posteriore. Coda con attacco regolare.

Coscia - ampia e convessa.

Natica - discesa e muscolosa.

Arti anteriori - appiombi corretti, braccio ed avambraccio muscolosi. Stinco solido e leggero.

Arti posteriori - appiombi corretti , gamba muscolosa, garretto asciutto e forte, stinco solido e leggero.

Piedi - forti, ben serrati, con talloni alti.

Mammella - sviluppata e vascolarizzata; tessuto elastico e spugnoso; quarti regolari con capezzoli ben diretti e di giuste dimensioni per l'allattamento.

Testicoli - proporzionati, sviluppati, e discesi nello scroto.

ART. 5 RAZZA PODOLICA

1. Conformazione e tipo

Bovino caratterizzato da grande robustezza, energia, rusticità. Scheletro leggero con buon rapporto tra anteriore e posteriore.

2. Caratteri morfologici

Mantello - di colore grigio con tendenza al grigio scuro, più chiaro fino al bianco nelle femmine.

Pigmentazione - nera nelle seguenti parti: musello, aperture naturali, fondo dello scroto, fiocco della coda, unghioni.

La persistenza di peli rossi limitatamente alla regione del sincipite, la coda grigia e la depigmentazione parziale delle mucose orali, sono tollerate in soggetti in possesso di elevati requisiti morfo-funzionali.

Cute - fine ed elastica, di colore nero.

Testa - leggera, più corta nel maschio; profilo rettilineo; corna leggere a forma di mezzaluna nel maschio e di lira nella femmina.

Collo - nel toro, corto e muscoloso, nella vacca più lungo e leggero; giogaia sviluppata.

Spalle - lunghe e muscolose, aderenti al tronco e parallele al piano saggitale mediano.

Garrese - muscoloso, particolarmente nel toro.

Dorso - lungo e largo.

Lombi - lunghi, larghi. La linea dorso-lombare deve presentarsi piana e tendente all'orizzontale.

Petto - ampio, profondo e muscoloso.

Torace - ampio e profondo, con costato ben arcuato.

Ventre - ampio e sostenuto.

Fianchi - pieni, ben raccordati con le regioni contigue.

Groppa - larga, lunga e muscolosa; orizzontale o con lieve inclinazione antero-posteriore. Coda sottile con attacco regolare.

Coscia - ampia e convessa.

Natica - discesa e muscolosa.

Arti anteriori - appiombi corretti, braccio ed avambraccio muscolosi. Stinco solido e leggero.

Arti posteriori - appiombi corretti , gamba muscolosa, garretto asciutto e forte, stinco solido e leggero.

Piedi - forti, ben serrati, con talloni alti.

Mammella - sviluppata e vascolarizzata; tessuto elastico e spugnoso; quarti regolari con capezzoli ben diretti.

Testicoli - proporzionati, sviluppati, e discesi nello scroto.

ART. 6
Valutazione morfologica

1. La valutazione morfologica dei riproduttori di razza Marchigiana, Chianina, Romagnola, Maremmana e Podolica, viene effettuata dagli Esperti di Razza a ciò abilitati dall'ANABIC.

2. Si distinguono:

- le valutazioni ordinarie e obbligatorie, effettuate d'ufficio ogni anno, che interessano:
 - a) le bovine da iscrivere al Registro Genealogico Vacche;
 - b) le bovine di ascendenza sconosciuta non ancora valutate;
 - c) i riproduttori maschi da iscrivere al Registro Genealogico Tori.
- le valutazioni straordinarie o i ripunteggi vanno richiesti all'UC attraverso l'UP di appartenenza.

Qualifiche		Punti
Insufficiente	(I)	inferiore a 75 (non iscrivibile al Libro Genealogico)
Sufficiente	(S)	da 75 a 81
Buono	(B)	da 82 a 84
Molto buono	(MB)	da 85 a 89
Ottimo	(O)	da 90 a 100

CAPITOLO II
CONTROLLI FUNZIONALI E MARCATURA

ART. 7
Identificazione dei soggetti

1. I vitelli dovranno essere identificati nei termini e modi previsti dalla legislazione vigente.
2. Le informazioni relative alla nascita dei vitelli complete di tutti i dati stabiliti dalla CTC, dovranno essere registrate dall'allevatore nel Mod. 1 - Registro delle Nascite.

ART. 8
Controlli funzionali

1. I controlli delle attitudini produttive sono svolti dall'Associazione Italiana Allevatori (AIA) in conformità ai disciplinari approvati dal Comitato Tecnico Centrale, mediante l'Ufficio Centrale e gli Uffici Periferici dei Controlli.

CAPITOLO III
REQUISITI PER L'ISCRIZIONE AL LIBRO GENEALOGICO

ART. 9
Registro Genealogico del Giovane Bestiame

1. Nel Registro Genealogico del Giovane Bestiame vengono iscritti alla nascita tutti i vitelli maschi e femmine in possesso dei seguenti requisiti:

- nati da padre iscritto al Registro Genealogico Tori;
- nati da madre iscritta al Registro Genealogico Vacche o al Registro Genealogico Supplementare Vacche;
- aventi un campione di tessuto biologico dal quale sia possibile estrarre il DNA depositato presso l'UC del Libro Genealogico;

2. SEZIONE A

Vengono iscritti alla Sezione A i vitelli nati da fattrici fecondate in modo controllato, tale da assicurare la conoscenza e l'identificazione del toro fecondante, mediante:

- inseminazione artificiale;
- monta naturale controllata;
- gruppi di monta con un solo toro per gruppo.

I vitelli iscritti alla sezione A avranno l'indicazione della maternità e paternità.

3. SEZIONE B

Vengono iscritti alla sezione B i vitelli nati da fattrici fecondate in modo non controllato, senza poter assicurare la conoscenza e l'identificazione di un unico toro fecondante, in quanto:

- non fecondate con inseminazione artificiale o monta naturale controllata;
- inserite in gruppi di monta con più tori per gruppo di monta.

I vitelli iscritti alla sezione B avranno l'indicazione della sola maternità.

I vitelli provenienti dalla Sezione B saranno iscritti alla Sezione A quando sottoposti ad accertamento di parentela con esito positivo.

4. Per ogni soggetto devono essere registrate le caratteristiche di parto e il peso alla nascita.

ART. 10 Registro Genealogico Tori

1. Nel Registro Genealogico Tori vengono iscritti i maschi provenienti dalla Sezione A del Registro Genealogico del Giovane Bestiame, in possesso dei seguenti requisiti:

- almeno due generazioni di ascendenti iscritti al Libro Genealogico;
- età minima mesi 10;
- sottoposti positivamente all'accertamento di parentela;
- accertamento del cariotipo;
- figli di bovine qualificate come madri di toro

2. SEZIONE A - Tori da destinarsi alla Inseminazione Artificiale.

- i soggetti devono essere testati ed approvati in prova di performance presso il Centro Genetico dell'ANABIC secondo quanto stabilito dal Disciplinare per il controllo in stazione.

3. SEZIONE B - Tori da destinarsi alla Monta Naturale.

- almeno 82 punti alla valutazione morfologica.

ART. 11
Registro Genealogico Vacche

1. Registro Genealogico Vacche

Vi sono iscritte le vacche provenienti dalla Sezione A del Registro Genealogico del Giovane Bestiame che, avendo partorito almeno una volta, si trovino nelle seguenti condizioni:

- almeno due generazioni di ascendenti iscritti al Libro Genealogico;
- valutazione morfologica non inferiore a 75 punti.

2. Registro Genealogico Supplementare Vacche

Vi sono iscritte le vacche che, avendo partorito almeno una volta, si trovino nelle seguenti condizioni:

- con ascendenti di primo e secondo grado parzialmente o completamente sconosciuti;
- valutazione morfologica non inferiore a punti 75.

3. Madri di Toro

Sono qualificate come Madri di Toro le bovine iscritte al Registro Genealogico Vacche o al Registro Supplementare Vacche, in possesso dei seguenti requisiti:

- almeno una generazione di ascendenti iscritta al Libro Genealogico
- almeno 82 punti alla valutazione morfologica
- Indice Selezione Vacca (ISV) uguale o superiore alla soglia stabilita dalla CTC
- accertamento di paternità e, quando la madre abbia DNA depositato, di maternità.

CAPITOLO IV
BANCA DEL DNA

ART 12

1. E' costituita presso l'UC del Libro Genealogico la Banca del DNA dei Bovini Italiani da Carne;
2. Tutti i campioni biologici prelevati su animali iscritti al Libro Genealogico per l'assolvimento delle prescrizioni previste dal Disciplinare e dalle Norme Tecniche, nonché nell'ambito di progetti di ricerca o sperimentazione afferiscono alla suddetta Banca del DNA.

ART. 13

Raccolta e Conservazione dei Campioni

1. La raccolta dei campioni dovrà essere svolta dagli UP del Libro Genealogico nel corso dei Controlli Funzionali o da altri operatori appositamente incaricati dall'UC del Libro Genealogico;
2. La raccolta dei campioni dovrà essere svolta secondo le modalità prescritte dalla CTC;
3. I campioni dovranno essere opportunamente identificati, catalogati e conservati presso l'UC del Libro Genealogico o presso gli Enti individuati dallo stesso Ufficio Centrale;
4. L'UC dovrà provvedere all'archiviazione dei campioni garantendone la rintracciabilità.

ART. 14
Materiale Biologico Raccolto

1. E' considerato campione biologico valido qualsiasi campione di tessuto dal quale possa essere estratto DNA ed in particolare:

- sangue;
- bulbo pilifero;
- cartilagine auricolare;
- tessuto muscolare;
- materiale seminale.

ART. 15
Finalità

1. La Banca del DNA è costituita per le seguenti finalità:

- accertamento di parentela;
- studio delle caratteristiche genetiche delle razze;
- identificazione degli animali;
- altri utilizzi stabiliti dalla CTC.

DISCIPLINARE PER LE PROVE DI VALUTAZIONE IN STAZIONE DEI RIPRODUTTORI

ART. 1

1. L'Associazione Nazionale Allevatori Bovini Italiani da Carne, per incarico del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, programma, organizza e cura lo svolgimento delle prove in stazione (Centro Genetico) per la valutazione dei riproduttori maschi delle razze Chianina, Marchigiana e Romagnola, Maremmana e Podolica provvedendo all'elaborazione dei dati raccolti ed alla pubblicazione dei risultati.

FINALITA'

ART. 2

1. Il controllo in stazione (Prova di Performance) ha come fine quello di stimare il valore genetico di un riproduttore maschio sulla base delle sue prestazioni produttive confrontate con quelle di un gruppo di contemporanei.

ART. 3

1. I soggetti sottoposti a prove in stazione vengono controllati per i caratteri relativi a:

- a. velocità di accrescimento;
- b. sviluppo delle masse muscolari e produzione di carne;
- c. correttezza morfologica.

SCELTA DEI SOGGETTI

ART. 4

1. La scelta dei soggetti da sottoporre a prova in stazione presso il Centro Genetico viene effettuata dall'UC in base al valore genetico e fenotipico degli ascendenti, privilegiando pertanto i figli dei tori abilitati alla Inseminazione Artificiale ed i figli delle migliori vacche secondo l'Indice Genetico stabilito dalla CTC.

2. Il valore fenotipico viene verificato tenendo conto del sistema di allevamento e di altri fattori ambientali.

3. In casi eccezionali la CTC potrà autorizzare la valutazione in prova in stazione di vitelli con genealogia parzialmente accertabile purché in possesso di evidenti e notevoli caratteristiche fenotipiche.

INGRESSO

ART. 5

1. L'ingresso al Centro Genetico è previsto mensilmente per gruppi anche misti delle 3 razze, costituiti da soggetti nati nell'arco di un mese e di età inferiore ai sette mesi.

REQUISITI SANITARI

ART. 6

1. I soggetti all'ingresso dovranno essere:
 - clinicamente sani;
 - sottoposti nelle stalle di origine a tutti gli accertamenti sanitari previsti dalla legislazione vigente e dalla CTC;
 - visitati prima del trasferimento e risultare indenni da tutte le forme patogene stabilite dalle norme sanitarie in vigore e dalla CTC.
2. Durante la permanenza al Centro Genetico saranno sottoposti alle prescrizioni stabilite da leggi e normative nazionali nonché a quelle stabilite dall'UC del Libro Genealogico sentito il parere della CTC.
3. Per essere ammessi al Centro Genetico i soggetti dovranno essere provvisti di tutti i certificati sanitari richiesti. In caso diverso il vitello sarà restituito immediatamente al proprietario, con spese a carico di quest'ultimo.
4. I mezzi di trasporto dovranno subire prima del carico e dell'entrata al Centro Genetico disinfezioni e disinfestazioni.

ANALISI COMPLEMENTARI

ART. 7

1. I vitelli scelti per le prove dovranno essere sottoposti all'accertamento di paternità e maternità e alla determinazione del cariotipo e ad altre verifiche eventualmente definite dalla CTC secondo le modalità definite dall'ANABIC. Ogni risultato che, in base alle norme per l'accertamento della paternità e maternità, non permetta l'attribuzione degli ascendenti, comporterà l'esclusione del vitello dalla prova.

PERMANENZA

ART. 8

1. La permanenza è divisa nelle seguenti fasi:
 - a. quarantena ed adattamento: la sua durata sarà non inferiore a trenta giorni, ma deve essere sufficiente a garantire lo svolgimento di tutti gli accertamenti richiesti. In questa fase si avrà inoltre l'adattamento dei vitelli all'ambiente e all'alimentazione;
 - b. prova di performance: la sua durata è di 24 settimane;
 - c. elaborazione dei dati rilevati;
 - d. uscita dei soggetti.

ALIMENTAZIONE

ART. 9

1. Tutti i soggetti verranno sottoposti allo stesso programma alimentare, definito in base alla loro età, secondo quanto disposto dalla CTC, su proposta dell'UC.

CONTROLLI

ART. 10

1. Durante la permanenza presso il Centro Genetico vengono effettuati i seguenti rilievi:
Le pesate :
 - singole all'ingresso, nella fase di adattamento e all'uscita dal Centro Genetico;
 - doppie nella fase di prova con cadenza media di 21 giorni.Le misurazioni saranno effettuate alla fine della prova, in corrispondenza di una pesata doppia.
Sono richiesti i seguenti rilievi zoometrici:
altezza al garrese, altezza al sacro, lunghezza del tronco, circonferenza, altezza, larghezza del torace, lunghezza e larghezza della groppa (agli ilei, ai trocanteri e agli ischi), perimetro dello stinco, lunghezza e larghezza della testa, spessore della pelle (alla scapola e all'ultima costola). La stima dello sviluppo delle masse muscolari, nei modi stabiliti dalla CTC, sarà effettuata alla fine della prova.
2. Sui soggetti valutati positivamente alla prova di performance sarà effettuata la valutazione del materiale seminale con le modalità stabilite dalla CTC.
3. Saranno sottoposti a valutazione da parte di tre esperti di razza autorizzati dall'UC del Libro Genealogico, che opereranno separatamente, per rilevare l'idoneità morfologica alla riproduzione.

ART. 11

1. Al fine di poter allestire una banca del seme, con aggiornamento di tori miglioratori, il proprietario del toro idoneo alla Inseminazione Artificiale dovrà cedere gratuitamente all'ANABIC un numero massimo di cinquecento dosi durante tutta la carriera riproduttiva del toro medesimo.

CLASSIFICHE

ART. 12

1. La velocità di accrescimento dei tori durante la prova e le stime della conformazione da carne costituiscono gli elementi di base per il calcolo dell'indice sintetico. Sulla base di tale indice, approvato dalla CTC, si procede alla redazione della classifica ufficiale dei tori miglioratori e alla loro valutazione per una destinazione degli stessi alla inseminazione artificiale.

ART. 13

1. Sono ammessi alla riproduzione tutti i tori che alla valutazione morfologica di fine prova abbiano ottenuto il punteggio minimo previsto dal Norme Tecniche del Libro Genealogico.
2. Sono abilitati all'inseminazione artificiale i soggetti che, abbiano ottenuto un indice sintetico situato nel miglior 30% della classifica di cui all'Art. 12 del presente Discipinare.

ART. 14

1. Le modifiche al presente Disciplinare, di iniziativa del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali entrano in vigore dalla data del relativo Decreto di approvazione, quelle proposte dall'ANABIC previo conforme parere della CTC, devono essere trasmesse al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali entro 60 giorni dalla data della delibera della CTC.

2. Le modifiche entrano in vigore dalla data del relativo Decreto di approvazione o comunque entro 90 giorni dalla data di trasmissione delle stesse al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, nel caso non ci sia stato parere contrario di quest'ultimo.

DISCIPLINARE DEL CORPO DEGLI ESPERTI

ART. 1

1. A norma dell'art. 3 del Disciplinare per il Libro Genealogico delle Razze Bovine Italiane da Carne, l'ANABIC istituisce il Corpo degli esperti, il cui operato è posto sotto il diretto controllo dell'UC del Libro Genealogico.

ART. 2

1. Il Corpo degli Esperti è formato da: Esperti Nazionali ed Esperti Collaboratori.
2. Per il suo funzionamento il Comitato Direttivo dell'Associazione Nazionale nomina un Comitato Consultivo degli Esperti, così formato:
 - il Direttore dell'UC del Libro Genealogico;
 - l'Esperto coordinatore;
 - un Esperto zootecnico;
 - un Esperto Nazionale di Razza per ogni Razza.
3. Il Comitato si occupa delle problematiche relative al funzionamento del Corpo degli Esperti e del loro operato.
4. Il Comitato resta in carica tre anni.

ART. 3

1. L'idoneità ad Esperto Collaboratore sarà conseguita dopo che il candidato avrà partecipato ad un corso di qualificazione e successivamente avrà superato con esito favorevole un esame teorico e pratico.
2. Le domande per le ammissioni saranno dirette all'ANABIC.
3. La Commissione esaminatrice procederà all'esame teorico e pratico dei candidati.
4. Fanno parte della Commissione:
 - a. un Esperto nazionale per ciascuna delle razze per le quali il corso di formazione viene organizzato, nominato dall'UC;
 - b. un Esperto zootecnico, nominato dall'UC;
 - c. un Funzionario dei servizi zootecnici del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, designato dal Ministero stesso;
 - d. il Direttore dell'UC del Libro Genealogico o, in caso di impossibilità, da altro Funzionario dell'ANABIC da Lui delegato.
5. Le materie su cui verterà l'esame teorico per l'idoneità ad Esperto Collaboratore di razza riguarderanno gli argomenti trattati durante il corso di qualificazione.
6. I candidati ritenuti idonei dalla commissione esaminatrice a seguito della prova teorica, dovranno effettuare un periodo di pratica affiancati ad esperti autorizzati prima di essere ammessi all'esame pratico.
7. Quest'ultimo consisterà nella valutazione morfologica di bovini appositamente scelti con relativo commento; i candidati saranno chiamati a formulare un giudizio completo, assegnando punteggi e classifiche.

ART. 4

1. Gli Esperti Collaboratori devono effettuare un periodo di tirocinio di almeno un anno affiancati ad Esperti Nazionali prima di essere ammessi all'esame per Esperto Nazionale. L'esame consiste nella valutazione morfologica di bovini appositamente scelti con relativo commento; i candidati sono chiamati a formulare un giudizio completo, assegnando punteggi e classifiche.
2. Tra gli Esperti Nazionali che abbiano conseguito significative esperienze di valutazione e su proposta del Comitato Consultivo Esperti l'UC del Libro Genealogico designa annualmente i Giudici delle Mostre Ufficiali del Libro Genealogico.

ART. 5

1. Gli Esperti dovranno partecipare a delle sessioni di aggiornamento nel corso delle quali un'apposita Commissione, nominata dall'UC, valuterà la conferma dell'idoneità in base ad una prova pratica di valutazione. Nel corso dello stesso verranno esposti gli orientamenti tecnici e selettivi maturati.
2. La mancata presenza a due sessioni consecutive di aggiornamento comporterà la sospensione dall'incarico.
3. L'UC dell'Associazione potrà far compiere sopralluoghi per la valutazione di bovini già valutati ai fini del controllo dell'oggettività del loro operato e della congruità con gli indirizzi di selezione posti dall'Associazione.
4. L'UC del Libro Genealogico potrà decidere la sospensione e la decadenza dell'incarico, fornendo motivazione scritta all'interessato.

ART. 6

1. L'elenco degli esperti di razza, collaboratori e nazionali, autorizzati, e dei giudici di mostra sarà pubblicato annualmente.

ART. 7

1. L'Esperto dovrà assicurare la massima disponibilità nell'assolvimento dei compiti tecnici che gli verranno affidati e dovrà svolgere la sua opera con assoluta riservatezza, serietà ed autorità.
2. L'Esperto potrà svolgere il suo operato solo su specifica autorizzazione dell'UC del Libro Genealogico anche in manifestazioni non riconosciute dal Libro Genealogico Nazionale o effettuate in Paesi esteri.
3. L'Esperto impossibilitato a recarsi a giudicare in manifestazioni per le quali è stato designato, dovrà darne tempestiva comunicazione all'UC dell'Associazione.

ART. 8

1. La nomina ad esperto collaboratore di razza, esperto nazionale e giudice di mostra è ratificata dal Comitato Direttivo dell'ANABIC che ne stabilisce i compensi e rimborsi.

ART. 9

1. Le modifiche al presente disciplinare, di iniziativa del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali entrano in vigore dalla data del relativo Decreto di approvazione, quelle proposte dall'ANABIC previo conforme parere della CTC, devono venire trasmesse al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali entro 60 giorni dalla data della delibera della CTC.

2. Le modifiche entrano in vigore dalla data del relativo Decreto di approvazione o comunque entro 90 giorni dalla data di trasmissione delle stesse al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, nel caso non ci sia stato parere contrario di quest'ultimo.

DISCIPLINARE DELLE MANIFESTAZIONI UFFICIALI MOSTRE

ART. 1

1. (Citare Ente Organizzatore) organizza una mostra riservata ai bovini di razza.....iscritti al libro genealogico nazionale. La mostra avrà luogo con l'assistenza ed il controllo dell'UC e con la collaborazione dell'UP del libro genealogico di

ART. 2

1. Le domande di iscrizione redatte sugli appositi moduli ed accompagnate dalla quota di € per capo, devono pervenire all'UP del libro genealogico di entro e non oltre il
2. Con la presentazione della domanda di iscrizione l'allevatore accetta senza riserve il presente disciplinare e tutte le disposizioni e norme vigenti.

ART. 3

1. Tutti i soggetti iscritti al libro genealogico della razza possono essere esposti in mostra con le limitazioni dettate dalle esigenze organizzative. Tali soggetti devono essere da almeno due mesi in possesso del titolare dell'allevamento, il quale deve essere iscritto al libro genealogico.

ART. 4

1. I bovini iscritti alla mostra dovranno trovarsi a(indirizzo e luogo)per le ore..... del giorno e rimanere esposti fino alle ore del giorno

ART. 5

1. I bovini partecipanti alla mostra dovranno essere muniti dei certificati sanitari previsti dalle vigenti disposizioni e sottoposti all'arrivo in mostra a visita sanitaria a norma del regolamento di Polizia veterinaria.

ART. 6

1. Apposito personale incaricato dall'UP del libro genealogico provvederà ad applicare sulla groppa di ciascun soggetto, in maniera evidente, il corrispondente numero di catalogo.

ART. 7

1. La custodia, il foraggiamento e la presentazione degli animali restano affidati agli espositori. Il personale di custodia deve essere in numero adeguato ai bovini presentati.

ART. 8

1. I bovini iscritti alla mostra vengono suddivisi nel catalogo per sezioni e categorie ed elencati in ordine crescente di età.

ART. 9

1. I soggetti iscritti alla mostra, in possesso dei requisiti previsti dal successivo art. 11, vengono suddivisi nelle seguenti sezioni e categorie:

Razze Chianina, Marchigiana Romagnola

1^a Sezione - Maschi

- 1 Categoria: torelli da 6 a 9 mesi
- 2 Categoria: torelli da 9 a 12 mesi
- 3 Categoria: torelli da 12 a 15 mesi
- 4 Categoria: torelli da 15 a 18 mesi
- 5 Categoria: torelli da 18 a 24 mesi
- 6 Categoria: torelli da 24 a 36 mesi
- 7 Categoria: tori oltre 36 mesi.

2^a Sezione - Femmine

- 1 Categoria: manzette da 6 a 9 mesi
- 2 Categoria: manzette da 9 a 12 mesi
- 3 Categoria: manzette da 12 a 15 mesi
- 4 Categoria: manzette da 15 a 18 mesi
- 5 Categoria: manze da 18 a 24 mesi
- 6a Categoria: Giovenche da 24 a 36 mesi
- 6b Categoria: Vacche da 24 a 36 mesi
- 7 Categoria: vacche da 3 a 5 anni
- 8 Categoria: vacche da 5 a 8 anni
- 9 Categoria: vacche oltre 8 anni

2. Potrà essere previsto un concorso a parte per il bestiame allevato allo stato brado, semibrado o a stabulazione libera. Tali soggetti partecipano come gruppo di allevamento formato da un minimo di 4 vacche, 2 manzette, due vitelle/i. Il giudizio sarà basato su: uniformità del gruppo, caratteristiche morfo-funzionali, caratteri di razza e attitudine al pascolamento. L'UP dovrà certificare l'effettiva tipologia dell'allevamento: brado o semibrado.

3. Razze Maremmana e Podolica

1^a Sezione: maschi

- 1 Categoria: torelli da 6 a 9 mesi

- 2 Categoria: torelli da 9 a 12 mesi
- 3 Categoria: torelli da 12 a 15 mesi
- 4 Categoria: torelli da 15 a 18 mesi
- 5 Categoria: torelli da 18 a 24 mesi
- 6 Categoria: torelli da 24 a 36 mesi
- 7 Categoria: tori oltre 36 mesi.

2^a Sezione - Femmine

- 1 Categoria: manzette da 6 a 9 mesi
- 2 Categoria: manzette da 9 a 12 mesi
- 3 Categoria: manzette da 12 a 15 mesi
- 4 Categoria: manzette da 15 a 18 mesi
- 5 Categoria: manze da 18 a 24 mesi
- 6a Categoria: Giovenche da 24 a 48 mesi
- 6b Categoria: Vacche da 24 a 48 mesi
- 7 Categoria: vacche da 4 a 6 anni
- 8 Categoria: vacche da 6 a 8 anni
- 9 Categoria: vacche oltre 8 anni

ART. 10

1. I soggetti iscritti alla mostra e non in possesso dei requisiti di cui al successivo art. 11, sono elencati sul catalogo in appendice, suddivisi in maschi e femmine.

ART. 11

1. Sono ammessi alla valutazione di mostra e successiva classificazione solo i bovini con le seguenti caratteristiche:

Maschi:

- due generazioni di ascendenti note
- figli di vacche qualificate come madri di toro
- per i soggetti di età superiore ai 12 mesi accertamento di parentela

Femmine:

- una generazione di ascendenti nota;
- per i soggetti di età superiore ai 15 mesi valutazione morfologica con punteggio minimo di 82 p.ti.

2. I soggetti maschi della 7^o Categoria e le femmine della 9^o Categoria, che siano stati proclamati Campioni Assoluti Senior in una Mostra Nazionale precedente potranno essere esposti fuori concorso con l'indicazione Campione dell'anno

3. Nei concorsi previsti per i bovini allevati allo stato brado, semibrado o a stabulazione libera, l'allevamento campione nelle manifestazioni precedenti può essere riammesso a concorso qualora sostituisca le quattro vacche facenti parte del gruppo campione nelle mostre precedenti.

ART. 12

1. L'Associazione che organizza dovrà stipulare una polizza di assicurazione di responsabilità civile.

ART. 13

1. La valutazione dei soggetti è affidata ad un giudice unico designato dall'UC, contemporaneamente viene designato un giudice supplente per l'eventuale assenza forzata del giudice effettivo.
2. L'UC può nominare tra gli esperti di razza uno o più assistenti del giudice con funzione di segretario di ring.
3. Il giudice unico giudica una o più categorie e come il giudice supplente non può essere proprietario di soggetti partecipanti ai concorsi di mostra.
4. E' ammessa la designazione di più giudici, fermo restando che una categoria deve essere giudicata da un unico giudice.
5. Il giudizio è inappellabile.

ART. 14

1. La valutazione deve avvenire alla presenza del pubblico, con animali anche in movimento presentati per gruppi della stessa categoria in apposito recinto, precluso a qualsiasi persona che non siano il giudice e gli assistenti.
2. E' facoltà del giudice allontanare i soggetti che si presentino indocili o privi di adeguati mezzi di contenimento (anello nasale, mordecchia, etc.)

ART. 15

1. In base alle caratteristiche morfologiche il giudice unico dispone in ordine di merito, in ciascuna Categoria, tutti i capi che ritiene meritevoli di essere evidenziati, attribuendo a ciascun soggetto una qualifica secondo quanto segue:
 - al primo classificato, coccarda tricolore;
 - al secondo classificato, coccarda rossa;
 - al terzo classificato, coccarda verde;
 - dal quarto classificato all'ultimo dei capi ritenuti meritevoli, coccarda gialla.
2. Il primo ed il secondo di ogni categoria possono essere proclamati campione e campione riserva.
3. Vengono poi proclamati i seguenti campioni della mostra:
 - Campione di mostra junior sezione maschi da scegliersi fra i campioni dalla 1 alla 4 categoria
 - Campione di riserva junior sezione maschi da scegliersi fra i campioni e i campioni di riserva dalla 1 alla 4 categoria;
 - Campione di mostra senior sezione maschi, da scegliersi fra i campioni dalla 5 alla 7 categoria ;
 - Campione di riserva senior sezione maschi, da scegliersi fra i campioni e i campioni di riserva dalla 5 alla 7 categoria ;

- Campionessa di mostra junior sezione femmine, da scegliersi fra le campionesse dalla 1 alla 6/a categoria;
- Campionessa di riserva junior sezione femmine, da scegliersi fra le campionesse e le campionesse di riserva dalla 1 alla 6/a categoria;
- Campionessa di mostra senior sezione femmine, da scegliersi fra le campionesse dalla 6/b all'9 categoria
- Campionessa di riserva senior sezione femmine, da scegliersi fra le campionesse e le campionesse di riserva dalla 6/b all'9 categoria

4. Nel caso che la valutazione delle categorie venga effettuata da più giudici, fermo restando quanto previsto dall'articolo 13, la proclamazione dei campioni della mostra deve essere fatta collegialmente dai giudici che hanno valutato le singole categorie.

ART. 16

1. Allo scopo di mettere in evidenza i riproduttori maschi e femmine che abbiano trasmesso ai discendenti caratteri positivi, potranno essere svolti di volta in volta concorsi speciali, secondo le modalità stabilite dall'UC del Libro Genealogico.

ART. 17

1. I risultati conseguiti dai singoli soggetti partecipanti alle mostre che adottano il presente disciplinare devono essere trascritti sulle schede genealogiche e riportati sui certificati genealogici.

ART. 18

1. L'Ente organizzatore non risponde di eventuali errori che possono essere fatti nella compilazione del catalogo.

ASTA BESTIAME BOVINO ISCRITTO AL LIBRO GENEALOGICO NAZIONALE

ART. 1

1. L'Associazione Nazionale Allevatori Bovini Italiani da Carne cura ed organizza in collaborazione con, il giorno con inizio alle ore, la Asta del Bestiame bovino da carne iscritto al L.G.N., nell'ambito

ART. 2

1. All'Asta possono partecipare i soggetti..... iscritti al Libro Genealogico Nazionale, in possesso dei requisiti stabiliti di volta in volta dall'Ufficio Centrale del Libro Genealogico.

2. Potrà essere predisposto il catalogo, secondo le modalità prescritte dall'Ufficio Centrale del Libro Genealogico Nazionale.

ART. 3

1. La vendita dei soggetti sarà fatta mediante Asta pubblica. Le iscrizioni all'Asta sono gratuite, salvo il versamento di €. a capo quale cauzione che sarà rimborsata integralmente alla presentazione del soggetto nel recinto d'Asta.

ART. 4

1. Con la domanda di ammissione, che dovrà pervenire alla Segreteria della Commissione d'asta, entro e non oltre il alle ore, l'allevatore si impegna ad accettare il presente Regolamento ed il giudizio inappellabile della Commissione d'Asta, relativamente a qualsiasi controversia e a quanto non previsto dal presente Regolamento.

ART. 5

1. La Commissione d'Asta nominata dall'A.N.A.B.I.C è così composta: da un funzionario dell'Ente organizzatore nella persona del Direttore, da un rappresentante dell'A.P.A. ove si svolge l'Asta nella figura del Direttore e da un rappresentante dell'Ente finanziatore.

ART. 6

1. Il bestiame presentato dovrà essere munito delle certificazioni sanitarie , secondo quanto stabilito dalle Norme vigenti.

ART. 7

1. Gli animali partecipanti all'Asta s'intendono venduti e comperati nello stato di sanità risultante dalla documentazione prevista all'art. 6; l'Ente organizzatore non si assume alcuna responsabilità in merito, come pure non può essere ritenuto responsabile di eventuali errori od omissioni contenuti nel catalogo.

ART. 8

1. Lo svolgimento dell'asta è articolato nel modo seguente:

- a. i capi saranno aggiudicati al miglior offerente su giudizio insindacabile del banditore
- b. al proprietario del soggetto posto all'asta è fatto divieto di avanzare direttamente l'offerta. Egli è tenuto a presentare alla Commissione d'asta, prima dell'inizio dei lavori e per ogni soggetto ammesso all'asta una busta chiusa in cui sia indicato il prezzo minimo che intende realizzare e al quale prezzo si impegna a ritirare il soggetto versandone il rimborso di "spese di asta" pari al ..%. Tale diritto potrà essere esercitato dal proprietario richiedendo, per alzata di mano, l'apertura della busta, immediatamente prima dell'assegnazione al miglior offerente, solo nel caso che il prezzo indicato nella busta sia superiore all'ultima offerta;
- c. all'atto dell'aggiudicazione del soggetto, gli eventuali rischi sono a carico dell'acquirente;
- d. appena avvenuta l'aggiudicazione, che si perfeziona con l'avvenuto pagamento, l'acquirente è tenuto a versare l'intero prezzo e il diritto d'asta del ..% al cassiere dell'Asta in contanti o a mezzo assegni circolari. E' data facoltà al cassiere d'Asta di incassare assegni di conto corrente. A carico del venditore verrà trattenuto un diritto d'Asta pari al ..% . L'imposta sul valore aggiunto (IVA) sarà dovuta nella misura prevista dalla Legge.
- e. i soggetti verranno presentati secondo l'ordine stabilito dalla Commissione d'Asta.
- f. La nomina del banditore e dei suoi assistenti sarà di competenza dell'Ente organizzatore.

ART. 9

1. Gli acquirenti potranno usufruire di eventuali contributi d'acquisto, la cui entità verrà notificata al pubblico, tramite il banditore, prima dell'inizio dell'Asta.

ART. 10

1. Per quanto non è specificatamente previsto dal presente regolamento e per qualunque controversia, deciderà inappellabilmente e senza formalità la commissione d'Asta.

NORME APPLICATIVE PER L'ACCERTAMENTO O IL DISCONOSCIMENTO DI PATERNITA' O MATERNITA'

ART. 1 OBBLIGO DEI CONTROLLI

1. E' fatto obbligo dell'accertamento di parentela attraverso gli esami stabiliti dalla Commissione Tecnica Centrale in tutti i casi stabiliti dalle Norme Tecniche e quando richiesto dall'UC.
2. E' facoltà dell'ANABIC sottoporre ad accertamento bovini scelti a campione presso gli allevamenti iscritti al Libro Genealogico.
3. Ogni rifiuto a sottoporre un soggetto all'accertamento comporta la cancellazione del soggetto stesso dal Libro Genealogico.
4. Il Comitato Direttivo dell'ANABIC stabilirà le tariffe delle analisi e dei certificati.

ART. 2 METODO DEI CONTROLLI

1. Il prelievo dei campioni di sangue o degli altri tessuti necessari all'accertamento deve essere fatto da personale di fiducia degli UP o dell'ANABIC secondo le prescrizioni impartite dall'UC del Libro Genealogico. I tabulati d'accompagnamento dei campioni di sangue vanno compilati e inviati all'UC come prescritto.
2. I risultati delle analisi perverranno all'UC del Libro Genealogico, il quale li diramerà agli UP interessati.

ART. 3 DIRITTO AI SUPER CONTROLLI

1. L'ANABIC si riserva il diritto di effettuare controlli di verifica sui bovini già testati, in stalla o in occasione di manifestazioni, con personale di propria fiducia.

ART. 4 DIAGNOSI

1. In caso di diagnosi negativa per la paternità e/o maternità verrà effettuato un nuovo test.
2. Ai soggetti confermati errati nella paternità e/o maternità alla 2^a prova o non voluti ritestare dopo la prima diagnosi non positiva, viene cancellata l'ascendenza dai documenti ufficiali del Libro Genealogico.
3. Nei casi di diagnosi dubbia viene eseguito nuovo test. Riconfermandosi essa dubbia verrà accettata come positiva.
4. Nel caso che una bovina sia stata eliminata per macellazione urgente, rendendo impossibile l'accertamento dell'ascendenza materna, dovrà essere inviato all'UC del

Libro Genealogico la denuncia di morte tramite i documenti ufficiali del Libro Genealogico.

ART. 5
EMISSIONE DEL CERTIFICATO DI PARENTELA

1. Il certificato attestante l'accertamento di paternità e maternità viene emesso dall'ANABIC, UC del Libro Genealogico, sulla base dei risultati ottenuti dagli esami prescritti.

2. Il mancato rispetto delle norme del presente Regolamento e delle circolari applicative emanate dall'UC del Libro Genealogico comporterà il mancato rilascio del certificato di parentela.

ART. 6
DISPOSIZIONI GENERALI

1. Qualora il soggetto venga venduto senza avere effettuato l'accertamento di parentela, il proprietario venditore sarà responsabile per i danni arrecati in caso di diagnosi negativa.

NORME APPLICATIVE PER IL TRAPIANTO EMBRIONALE E LA PRODUZIONE DI OVULI

1. L'ANABIC emana le presenti Norme per disciplinare la pratica del trasferimento embrionale e la produzione di ovuli a tutela del patrimonio genetico delle Razze Chianina, Marchigiana, Romagnola, Maremmana e Podolica e nell'interesse di quanti vi operano con competenza e serietà.

ART. 1

1. Il presente Disciplinare si applica nel caso in cui da una bovina donatrice iscritta al Libro Genealogico vengano prelevati embrioni od ovuli per trapiantarli su bovine anche non sottoposte a Controlli Funzionali o di razza diversa e/o allevate in aziende iscritte o meno a Libri Genealogici al fine di ottenere animali iscrivibili al Libro Genealogico.
2. Dovranno essere fornite tutte le garanzie sanitarie necessarie, in particolare le bovine utilizzate come riceventi e gli allevamenti in cui sono allevate devono essere rispondenti alle norme sanitarie previste dalla legislazione vigente.
3. Le medesime norme vengono applicate nel caso di embrioni od ovuli da congelare al fine di un'utilizzazione differita nel tempo.

ART. 2

1. Tutti i riproduttori presentanti le seguenti caratteristiche possono essere utilizzati per la produzione di embrioni od ovuli:
Tori: iscritti al Registro Genealogico Tori ed abilitati alla Inseminazione Artificiale.
Vacche: iscritte al Registro Genealogico Vacche od al Registro Genealogico Supplementare Vacche con i requisiti previsti dalle Norme Tecniche per essere madre di toro; avere formula eritrocitaria o DNA depositati.
2. Qualora un riproduttore venga radiato dal Libro Genealogico l'UC, a partire dalla data di radiazione, non rilascerà certificazioni nè accetterà la denuncia di prelievo o la dichiarazione di avvenuto trasferimento per embrioni od ovuli da questo ottenuti. Tantomeno accetterà la richiesta di iscrizione al Libro Genealogico di soggetti nati da embrioni di quel riproduttore impiantati successivamente alla data di radiazione.
3. La vacca donatrice dovrà essere di norma fecondata da un solo toro per ogni ciclo estrale. Qualora l'allevatore desideri espressamente fecondare la vacca con due tori, ne deve fare espressa richiesta scritta. L'UC potrà dare il nulla osta dopo aver verificato che per l'accertamento di parentela non ci sia rischio di errata attribuzione di paternità.

ART. 3

1. I Centri di produzione che intendano produrre embrioni od ovuli da vacche iscritte al Libro Genealogico delle razze Bovine Italiane da Carne devono essere autorizzati ai sensi della Legge 30/91 e successive modifiche.

ART. 4

1. L'allevatore che intenda effettuare il trasferimento embrionale, dovrà presentare all'UC del Libro Genealogico, tramite l'UP, la seguente documentazione:
 - a. Denuncia di prelievo di embrioni (Mod. ET/B) da parte del proprietario della bovina donatrice.
 - b. Dichiarazione di avvenuto trasferimento (Mod. ET/C) da parte del Veterinario operatore.

ART. 5

1. La richiesta di iscrizione al Libro Genealogico dei soggetti nati da trasferimento embrionale può essere effettuata esclusivamente da allevatori che aderiscano ai Controlli Funzionali.
2. All'UC del Libro Genealogico deve pervenire, tramite l'UP, la comunicazione dell'avvenuta nascita, mediante l'apposito modello (mod. 1/ET).
Detto modello riporta i seguenti dati fondamentali:
nome e marca auricolare del soggetto, nome e marca auricolare dei genitori effettivi (bovina donatrice e toro fecondante). Il nome del soggetto deve sempre essere seguito dalla dicitura "-ET".
3. L'iscrizione dei soggetti nati da trasferimento embrionale al Registro Genealogico del Giovane Bestiame è subordinata all'accertamento di parentela con esito positivo.
4. Il mancato rispetto delle norme previste costituisce impedimento per l'iscrizione al Libro Genealogico.

ART. 6

1. L'ANABIC, al fine di una piena tutela del patrimonio genetico delle Razze, concede su richiesta degli interessati, l'Attestazione Genealogica per la commercializzazione di embrioni od ovuli, o altre certificazioni previste. Detta concessione è subordinata all'identificazione certa dei singoli embrioni od ovuli e dei riproduttori da cui sono stati originati, il tutto a seguito di dichiarazione a firma del legale rappresentante della ditta richiedente.

ART. 7

1. Le richieste e l'uso delle concessioni nonchè il rilascio di certificati comportano il pagamento delle competenze previste, secondo quanto stabilito dal Comitato Direttivo dell'ANABIC.